

II DANNO da BULLISMO E CYBERBULLISMO

TUTELA-RESPONSABILITA'
RISARCIMENTO DEL DANNO-NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE -
FOCUS SULLA LEGGE 71 DEL 2017



RESPONSABILITA' CIVILE





Gli atti posti in essere dai bulli
e dai cyberbulli
nella maggior parte dei casi
si traducono in veri e propri **atti illeciti**,
da cui deriva una responsabilità giuridica

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA

PUO' ESSERE:

- **PENALE:** se il fatto commesso costituisce reato e determina l'applicazione di sanzioni penali: arresto, reclusione, multa ecc.
- **CIVILE:** se dal fatto commesso deriva un danno ingiusto che determina l'obbligo del risarcimento in capo a colui che lo ha commesso
- **AMMINISTRATIVA:** grava sugli agenti della pubblica amministrazione (dipendenti e funzionari pubblici ma anche altri soggetti che svolgono compiti per la p.a.) per un danno alle casse erariali. Le misure sono tendenzialmente di tipo risarcitorie, ma si affianca la misura di tipo sanzionatorio.



PER ATTO ILLECITO

SI INTENDE LA LESIONE
DI UN INTERESSE
GIURIDICAMENTE PROTETTO
CHE DETERMINA
L'ESIGENZA DI RIPARARE IL DANNO

Art.2043 c.c.

Responsabilità civile extracontrattuale

“Qualunque fatto
doloso o colposo
che cagiona ad altri
un **danno ingiusto**
obbliga colui che ha commesso il fatto
a **risarcire il danno**”

Art. 1218 c.c.

Responsabilità civile del debitore
(contrattuale)

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l' inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

SENTENZA

Cass. civ. n. 3680/11

- L'Istituto Scolastico che accetta l'iscrizione dell'allievo assume una obbligazione negoziale, dalla quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni
- Gli insegnanti sono soggetti alle prescrizioni di cui **all'art. 1218 c.c.**

Art. 1 comma 2 l.71/2017

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di:

- pressione
- aggressione
- molestia
- Ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità
- manipolazione
- violazione privacy
- trattamento illecito di dati personali



in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione online avente ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Inoltre

determinano la realizzazione di:

Un danno patrimoniale

danno economico

da sottrazione o danneggiamento
di un bene di proprietà della vittima

Un danno non patrimoniale

Morale - Esistenziale- Biologico

Sentenza

Tribunale di Milano n. 8081 del 2013

(Riconoscimento del danno psicologico)

condannato il MIUR, al pagamento di € 85.000,00 per danno non patrimoniale , in conseguenza della lesione permanente del bene salute; di € 30.000,00 per danno non patrimoniale temporaneo; di €10.000,00, per consentire all'attore di sottoporsi ad una terapia, utile a smantellare una sindrome causata all'aggressione fisica e dalle percosse subite, descrivibile come: **disturbo dell'adattamento con ansia ed umore misti e sua progressione verso un disturbo depressivo minore, cronico, fobia sociale, disturbo del sonno ecc.**", siccome accertato dalla CTU .

Chi deve risarcire i danni provocati dagli atti illeciti posti in essere dai minori?



Art. 2048 cod. civ.

**“il padre e la madre o il tutore
sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati
o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.**

La stessa disposizione si applica **all'affiliante.**

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un ‘arte
sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti
nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza .

Le persone indicate dai commi precedenti
sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”

Responsabilità civile degli insegnanti

la culpa in vigilando



La culpa in vigilando

è configurata
dall'art. 2048 cod. civ. Comma 2:

**“i precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un ‘arte
sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti
nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono
liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto.”**

Art. 28 della Costituzione

“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti.

In tali casi
la responsabilità si estende allo Stato e agli Enti pubblici”.



Tale principio ha trovato attuazione nell'art. 61 della Legge 312 del 11.07.1980

(Nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato)

“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo , docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare primaria , secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative Statali per i danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziari promosse dai terzi”

Chi risarcisce i danni subiti dal minore durante l'affidamento alla scuola?



I danni sono risarciti dallo Stato
e per esso dal Ministero dell'Istruzione,
che risponde direttamente
e in via sussidiaria rispetto agli insegnanti,
limitatamente ai casi in cui
sono incorsi in culpa in vigilando.

Negli altri casi
gli insegnanti rispondono in via diretta e personale.
Lo Stato conserva **l'azione di rivalsa**
nei confronti degli insegnanti
nelle ipotesi di dolo o colpa grave.

L'azione di rivalsa dello Stato

L'amministrazione dello Stato che è stata condannata al risarcimento del danno per "culpa in vigilando" del docente può convenirlo innanzi alla **Corte dei Conti** al fine di ottenere il rimborso di quanto ha dovuto versare al danneggiato.

Può sottoporlo a procedimento e sanzione disciplinare.

La colpa presunta dell'insegnante

In applicazione del **principio della presunzione di colpa della P.A.** il danneggiato, deve provare esclusivamente che il danno è stato subito a seguito di un fatto illecito compiuto durante l'affidamento del minore alla scuola.

La P.A. deve dimostrare, tutte le misure adottate, in via preventiva per evitare il verificarsi del fatto e quindi tutte le misure disciplinari e/o organizzative per l'ordinato svolgimento delle lezioni, per il periodo di intervallo, per i momenti di entrata e di uscita dall'istituto.

Deve dimostrare che il fatto è imputabile a caso fortuito non previsto e non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta nel caso concreto.

La presunzione di colpa
e il dovere di vigilanza dell'insegnante deve essere
correlata all'età
e al normale grado
di maturazione dell'alunno,
in relazione al caso concreto.

L'affidamento del minore
all'istituzione scolastica
e per essa all'insegnante
non esclude
la responsabilità **dell'alunno**
capace di intendere e di volere
e **dei genitori.**



Responsabilità civile dei genitori la culpa in educando e in vigilando



Art. 147 cod. civ.

“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, **educare** e assistere moralmente i figli

nel rispetto delle loro capacità inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis del c.c.”



Art. 315 bis cod. civ. comma 1

diritti e doveri del figlio

“il figlio ha diritto
di essere mantenuto, educato,
istruito e assistito
dai genitori
nel rispetto delle sue capacità,
delle sue inclinazioni naturali
e delle sue aspirazioni”

Art. 2048 cod. civ. comma 1

**“il padre e la madre o il tutore
sono responsabili**

**del danno cagionato dal fatto illecito
dei figli minori non emancipati**

**o delle persone soggette alla tutela
che abitano con essi...”**

Responsabilità per culpa in educando



**La responsabilità dei genitori
nei confronti dei terzi
per i danni provocati da atti illeciti
posti in essere dai figli minori
esiste per presunzione giuridica.**

Si presume che non abbiano impartito al figlio
una educazione adeguata, ed efficiente,
secondo le condizioni sociali, familiari, l'indole, ecc.

SENTENZA

Cass. Civ. 3964/2014

I genitori
per essere esonerati dalla loro responsabilità
devono dimostrare di avere impartito ai loro figli
anche una educazione dei sentimenti
e delle emozioni,
che consente di entrare in relazione
non solo corporea con l'altro, ma come persona.

Non basta indicare le regole, le conoscenze
e i modelli di comportamento.
I genitori devono accertarsi
che i figli abbiano assimilato i messaggi educativi,
i valori trasmessi.

SENTENZA

Tribunale di Alessandria n. 439/2016

“Rispondono i genitori in base all’art. 2048 del C.c. per la condotta dei figli che durante una gita scolastica, legano imbavagliano e costringono un compagno di classe a bestemmiare, filmando e diffondendo tale condotta, **l’inadeguatezza dell’educazione impartita al minore**, in assenza di prova contraria, **si evince dalle modalità del fatto**, essendo emerso un grado di educazione e di maturità carente, conseguente al mancato adempimento ai doveri di cui all’art. 147 c.c..

La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e non si dissocia evitando la diffusione del filmato”.

Sentenza

Cass. Civ. n. 20192 del 25.9.2014

La responsabilità degli autori è solidale

*“A fronte di un episodio illecito di bullismo (che include insulti reiterati, scritte oscene o di minaccia, isolamento in ambiente scolastico e altro che abbia prodotto un danno nei confronti di uno studente, tutti quelli che vi abbiano preso parte, sia che abbiano avuto un ruolo di primo piano che un ruolo secondario, **sono solidalmente responsabili. Il danneggiato può rivolgersi alternativamente verso più persone per chiedere il risarcimento del danno subito**, non essendo egli onerato di dovere provare la misura delle rispettive responsabilità”.*

Elementi costitutivi della responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 cod. civ.

1. La capacità di intendere e di volere del minore (capacità naturale)

nel senso che il minore deve essere in grado di capire e discernere.

2. La coabitazione

che è presunta nei casi di assenza temporanea dalla residenza familiare, di affidamento condiviso nei confronti del genitore non collocatario e di separazione di fatto dei genitori.

Art. 2047 cod. civ.

“in caso di danno cagionato da

**persona incapace
di intendere e di volere**

il risarcimento è dovuto
da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace,
salvo che provi
di non aver potuto impedire il fatto...”

**La responsabilità dei genitori
non viene meno anche se
il minore è affidato
a persona idonea a vigilarlo
e controllarlo.**

**La responsabilità per culpa in
vigilando ed educando è
concorrente e solidale.**

Il diritto di regresso

Colui che ha rimborsato l'intero danno
può esercitare

il diritto di regresso

nei confronti degli altri condannati,
al fine di
ottenere la restituzione delle somme pagate
nella misura superiore
al grado di responsabilità accertata.

Responsabilità del Dirigente la culpa in organizzando



Egli risponde ai sensi

dell'Art. 2043 cod. civ.
(risarcimento per fatto illecito)

e

Art. 2051 cod. civ.
(danno cagionato da cose in custodia)

La sua responsabilità si configura se risulta che non abbia adeguatamente organizzato ed adottato tutte le misure preventive necessarie ad evitare il fatto illecito, e a garantire la sicurezza nella scuola, non può eccepire motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio, e potrà essere condannato a rimborsare la P.A in proporzione alla entità della responsabilità ascrittagli.

Art. 5 L. 71/2017

informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico, progetti di sostegno e di recupero

I. salvo che il fatto costituisca reato, (*per cui è prevista la denuncia all'autorità giudiziaria*) in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il

dirigente scolastico

che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, e attiva adeguate azioni di carattere educativo....

Definisce le **linee di indirizzo del PTOF**(piano triennale dell'offerta formativa, **del patto di corresponsabilità**, affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione del cyberbullismo, con relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti...

Il dirigente scolastico deve attivare specifiche intese con i servizi territoriali, in grado di fornire supporto specializzato ai minori coinvolti.

COME TUTELARSI



LA MIGLIOR TUTELA E' LA PREVENZIONE

DA ATTUARSI ATTRAVERSO
L'EDUCAZIONE, L'INFORMAZIONE
L'ADOZIONE DI SISTEMI IDONEI
A MONITORARE EVENTUALI ILLEGALITÀ,

E LA COLLABORAZIONE
TRA FAMIGLIA
SCUOLA E ISTITUZIONI



Art. 4 legge 71/2017

linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Le linee di orientamento includono:

- **la formazione del personale scolastico,**
- **la promozione di un ruolo attivo degli studenti..**
- **La previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti .**
- **individuazione di un docente referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo
- **promozione all'educazione** all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche...
- **progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime** di atti di bullismo **nonché a rieducare** , anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, **i minori artefici di tali condotte.**

Art. 2 L. 71/2017 tutela della dignità del minore

1. ciascun minore ultra 14 enne,
2. nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, che abbia subito taluno degli atti indicati all'art. 1 c. 2 della presente legge,

può inoltrare

- al titolare del trattamento,
- al gestore del sito internet,
- al gestore social media,

una istanza

per l'oscuramento, la rimozione o il blocco

di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte, da identificare espressamente tramite relativo URL (uniform resource locator), non integrano le fattispecie previste dall'art. 167 di cui al d.lgs 196/2003 ovvero altre norme incriminatrici.

Intervento del garante della privacy

Qualora nelle 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione, al blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo

al garante e per la protezione dei dati personali,

il quale entro 48 ore dal ricevimento della richiesta provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 del d. lgs 196/2003.

Il reclamo può essere inoltrato alla seguente e mail:
cyberbullismo@gpdp.it


Altra forma di tutela è
la stipulazione di

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

per la responsabilità civile verso terzi per atti
illeciti dei figli ovvero degli alunni



COSA FARE DAVANTI A UN EPISODIO DI BULLISMO E/O DI CYBERBULLISMO



NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO E' OPPORTUNO:

1. identificare i soggetti presenti:

autori, vittime, spettatori, testimoni;

2. raccogliere prove:

testimonianze, foto, video, oggetti danneggiati, e quant'altro necessario a provare il fatto illecito;

3. ricostruire la dinamica

e le modalità di attuazione del fatto illecito.

PER I FATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

E' OBBLIGATORIO

DENUNCIARE E/O SEGNALARE IL FATTO

- ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- ALL'INAL

- ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

- INFORMARE LE FAMIGLIE

E' FACOLTATIVO

- PROMUOVERE AZIONE LEGALE

DI RISARCIMENTO DANNI

E' OPPORTUNO

- AVVIARE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- FARE INTERVENIRE PERSONALE SPECIALIZZATO (PSICOLOGI)

- COINVOLGERE DA SUBITO I GENITORI NEL PROGETTO DI EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE
DEL MINORE



II MIUR

ha promosso diverse iniziative
per la prevenzione
al bullismo e al cyberbullismo



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

I. DIRETTIVA MINISTERIALE N. 16 DEL 5 FEBBRAIO 2007

CONTENENTE LINEE DI INDIRIZZO GENERALI ED
AZIONI A LIVELLO NAZIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA LOTTA AL BULLISMO:

A. ATTIVAZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA
E LINEE TELEFONICHE

B. ATTIVAZIONE SOCIAL TEMATICI,
SPOT TELEVISIVI E RADIOFONICI

C. CAMPAGNE INFORMATIVE E DI FORMAZIONE
IN SERVIZIO E AGGIORNAMENTO A LIVELLO NAZIONALE,
REGIONALE E LOCALE,
PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO
DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

3. DIRETTIVA N. 104 DEL 30 NOVEMBRE 2007

PROTEZIONE DATI PERSONALI E UTILIZZO DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI



TRA IL 2012 E IL 2014

E' STATO ATTIVATO E REALIZZATO IL PROGETTO

GENERAZIONI CONNESSE

SITO: www.generazioniconnesse.it

**attraverso il quale le scuole potranno
inoltrare segnalazioni accompagnate da
assistenza specializzata.**

SONO STATI ISTITUITI INOLTRE:

il numero verde:

800669696



la casella di posta:

bullismo@istruzione.it



il sito:

www.smontailbullo.it



SONO STATI ISTITUITI INOLTRE:

I CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO



che collocati a livello provinciale
devono promuovere azioni di contrasto
nei confronti di soggetti
che vivono situazioni di forte bisogno
tra cui bulli e vittime.

4. DECRETO DIRETTORIALE N. 791 DEL 23 OTTOBRE 2014

CONTIENE IL PIANO NAZIONALE
DI EDUCAZIONE AL RISPETTO RECIPROCO
ALL'AFFETTIVITA'
ALLE PARI OPPORTUNITA'
E ALLA LOTTA
AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



5. LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI BULLISMO E DI CONTRASTO AL CYBERBULLISMO APRILE 2015

definisce:

1. le norme di buon comportamento in Rete
2. le politiche di intervento del MIUR:
 - a. il safer Internet center per l'Italia (SIC)
 - b. il safer internet day (giornata europea della sicurezza in rete)
 - c. gli strumenti di segnalazione
3. organizzazione territoriale
4. azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie
5. la formazione degli insegnanti

6. LA LEGGE N. 107 DEL 13 LUGLIO 2015

PREVEDE
TRA GLI OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE
DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO



7. Legge n.71 del 29 maggio 2017

disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

8. DOCUMENTO MIUR 27.10.2017

AGGIORNAMENTO LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO.

**L'EDUCAZIONE E'
L'ARMA PIU'
POTENTE CHE SI
POSSA USARE PER
CAMBIARE IL MONDO
(Nelson Mandela)**



Albert Einstein

Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di chi compie azioni malvagie, ma di quelli che osservano senza dire nulla.